



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2012 (12.11)
(OR. en)**

15494/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0143 (COD)**

**CODEC 2493
PECHE 429
PE 480**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 25 - 26 ottobre 2012)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Ian HUDGHTON (Verts/ALE - UK) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione che raccomanda al Parlamento europeo di adottare la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Ciò era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo il 25 ottobre 2012, la plenaria ha adottato la relazione ed ha ripreso senza modifiche la proposta della Commissione. Ciò costituisce la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e rispecchia quanto in precedenza convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvarla. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo della proposta di regolamento e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0277),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0137/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0314/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002³ prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, grazie alla quale gli Stati membri sono autorizzati a limitare a determinati pescherecci l'esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base.
- (3) Il 13 luglio 2011, in conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche. Da tale relazione risulta che il regime d'accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012.

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (4) Le norme vigenti che limitano l'accesso alle risorse di pesca nella zona all'interno delle 12 miglia nautiche hanno avuto effetti positivi sulla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.
- (5) La deroga è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012. È opportuno prorogarne la validità in attesa dell'adozione di un nuovo regolamento, basato sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente